

## MOBILITÀ 2004/2005- NOVITÀ DELL'ULTIMA ORA: INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI AL CCNI DEL 27/1/2004

*a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli*

Il 20/2/2004, a circa un mese dalla sottoscrizione del contratto sulla mobilità e ad appena 8 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di mobilità volontaria, il MIUR e i sindacati firmatari (CGIL, CISL, UIL, SNALS), essendo stata constatata la necessità di alcuni chiarimenti al Contratto sulla mobilità per il prossimo anno scolastico 2004/2005, hanno concordato le precisazioni e le integrazioni che di seguito si illustrano.

### Individuazione dei perdenti post per l'a.s. 2004/2005.

Le nuove modalità introdotte per l'individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola materna, elementare e secondaria (1) andranno in vigore per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'a.s. 2005/2006; per l'a.s. 2004/2005 resteranno in vigore le precedenti regole sancite dal CCDN del 15.1.2003 art. 27 ( scuola materna ed elementare) e 29 ( scuola secondaria).

*(1) Per quanto riguarda le modalità di individuazione del personale soprannumerario, si sono uniformate le procedure sia per i docenti della scuola materna ed elementare sia per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con una soluzione innovativa. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno in cui sono disposti i trasferimenti, in caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo della stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 1) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico con decorrenza dall'1.9.2003; 2) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente 1.9.2003 per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. (comma 9 art. 21 per scuola materna ed elementare, comma 11 art. 23 scuola secondaria di primo e secondo grado).*

### Docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità.

Il docente che è rientrato nella scuola di precedente titolarità, ai fini dell'individuazione dell'individuazione del perdente posto per l'a.s. 2004/2005, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti al primo settembre 2003.

### Docente trasferito a domanda che nel quinquennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità, ma ottiene il trasferimento su altre sedi.

Il docente in questione si considera trasferito a domanda nel caso, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, sia stato soddisfatto per una delle altre preferenze indicate nel modulo domanda. In questo caso, ai fini dell'individuazione del perdente posto per l'a.s. 2004/2005 si applicano le regole previste dagli artt. 27 e 29 del CCDN del 15.1.2003.

## Chiarimenti in merito al punteggio "una tantum" (10 punti)

di cui all'allegato D tabelle A e B punto I lettera D.

- Il triennio di riferimento ai fini del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni alle condizioni previste nelle tabelle A e B punto I lettera D, a partire dalla mobilità per l'a.s. 2000/2001, in quanto trattasi di una norma contrattuale introdotta con il CCDN sulla mobilità del 27.1.2000.
- L'aver ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo provinciale a seguito di domanda volontaria per l'a.s. 2003/2004 determina la perdita del punteggio aggiuntivo, in quanto si tratta di punteggio una tantum già utilizzato con esito favorevole.
- Al contrario, l'aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'a.s. 2003/2004 non fa venir meno il punteggio aggiuntivo maturato in quanto tale disposizione innovativa si applica solo a decorrere dalle operazioni di mobilità (2004/2005) alla stipula del CCNI del 27.1.2004.
- Il punteggio già maturato (nota bene, non quello ancora da maturare) si conserva nel caso in cui il personale docente, pur avendo prodotto domanda volontaria di trasferimento o di passaggio provinciale, non ottenga né il trasferimento né il passaggio né l'assegnazione provvisoria.

In pratica le integrazioni e i chiarimenti al CCNI del 27.1.2004 del 20.2.2004 confermano il contenuto del paragrafo " Il bonus dei 10 punti" (2) inserito nel Vademecum mobilità 2004/2005 (pag. 33). In tale paragrafo usavamo prudentemente il verbo al condizionale e auspicavamo un chiarimento, ora il chiarimento si è finalmente avuto ed è in linea con la nostra interpretazione.

*(2) I docenti di cui al punto A) che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale per l'a.s. 2003/2004 e non hanno ottenuta la mobilità richiesta, non dovrebbero aver perso il bonus di 10 punti come non dovrebbero aver dovuto perdere il punteggio aggiuntivo quei docenti che hanno chiesto e ottenuto l'assegnazione provvisoria per il 2003/2004. Su questi due aspetti sarebbe necessario comunque un chiarimento ministeriale.*